

Publicato il 30/12/2021

N. 00891/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00615/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 615 del 2021, proposto da:

Sarda Servizi Società Cooperativa, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Terrigno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ATS Sardegna, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Brundu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Melis & C Service Soc. Coop., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Dedoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

La Pulitutto & La Cefil 2 S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Matilde Mura, Giulia Atzori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Consorzio Acotras Scarl, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo

previa adozione di misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a.

A) della determinazione dirigenziale n. 3357 del 10 giugno 2021, comunicata a mezzo email in data 28 giugno 2021, a firma del Direttore del servizio Ing. Alfredo Testoni, con la quale la ricorrente ha preso atto dell'aggiudicazione del bando di gara, avente ad oggetto "Accordo quadro a singolo fornitore per servizi logistici di trasporto e movimentazione di materiali vari per l'ATS Sardegna della durata di 2 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi, da espletarsi mediante piattaforma Sardegna CAT e suddiviso in 3 lotti CIG 8251469F9D, CIG 82514797EO, CIG 8251483B2C" aggiudicando la gara della durata di 2 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi ed onnicomprensiva di eventuali opzioni di estensione del 20%, estensione del quinto ed oneri della sicurezza da DUVRI, suddivisa in 3 lotti ai seguenti Operatori Economici:

Lotto 1 - Area Nord (ASSL Sassari, ASSL Olbia) alla Melis & Service Scarl;

Lotto 2 - Area Centro (ASSL Nuoro, ASSL Lanusei, ASSL Oristano, ASSL Sanluri alla La Pulitutto & La Cefil 2 S.r.l.;

Lotto 3 - Area Sud (ASSL Carbonia, ASSL Cagliari) al Consorzio Acotras Scarl.

subordinando la stipulazione del contratto al momento della verifica positiva di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché nei confronti dei soli operatori economici che presenteranno - entro e non oltre i termini di stipula dei contratti di cui all'art. 32 comma 8) del D.Lgs. n. 50/2016 - i requisiti previsti ai sensi di legge per lo svolgimento del servizio in oggetto fra cui:

- iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (R.E.N.);

- consegna degli attestati per l'esercizio della professione per tutti i soggetti facenti parte la dotazione organica offerta in sede di gara e direttamente coinvolti nell'espletamento del servizio suddivisi in funzione delle specifiche attività svolte e dalla quale sia verificabile la possibilità di costituire i cosiddetti "team di lavoro" per ciascuna commessa;

- del Verbale n. 4 del 2 settembre 2020 – Apertura delle buste tecniche e verifica inventariale della documentazione ivi contenuta;

- del Verbale n. 5 del 06/10/2020 - Verifica di merito delle offerte tecniche presentate dagli OO.EE. partecipanti alla gara e attribuzione dei relativi punteggi tecnici;

- del Verbale n. 6 del 02/11/2020 – Apertura delle buste economiche e proposta di aggiudicazione;

- del Verbale n. 7 del 16/02/2021 - Verifica anomalia dell'offerta;

- del Verbale n. 8 del 02/03/2021 - Seduta riservata della Commissione Giudicatrice in ordine all'accertamento di requisiti essenziali per lo svolgimento del servizio;

anch'essi conosciuti in data 28.06.2021;

B) di ogni altro provvedimento e/o atto/documento, cognito e/o incognito, presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quello impugnato in via principale o comunque lesivo, ivi inclusi il disciplinare di gara e il provvedimento meramente confermativo del 30 giugno 2021 PG/2021/0215368, con cui il Direttore della Struttura Ing. Giampiero Testoni ha riscontrato l'istanza di riesame e annullamento in autotutela avanzata in data 18 giugno 2021 dalla Sarda Servizi Società Cooperativa a r.l.

-- per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Melis & C Service Soc. Coop. il 4 settembre 2021: per l'annullamento (limitatamente al Lotto 1) Area Nord (ASSL Sassari, ASSL Olbia), per quanto di ragione, - della determinazione dirigenziale n. 3357 del 10 giugno 2021 emessa dal Direttore del servizio dell'ATS, avente ad oggetto l'aggiudicazione dei 3 lotti posti a gara nell'ambito dell'Accordo quadro a singolo fornitore per servizi logistici di trasporto e movimentazione di materiali vari per l'ATS Sardegna della durata di 2 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi, da espletarsi mediante piattaforma Sardegna CAT, del Verbale n. 3 del 2 settembre 2020 Apertura delle buste tecniche e verifica inventariale della documentazione ivi contenuta; del Verbale n. 5 del 6.10.2020 Verifica di merito delle offerte tecniche presentate dagli OO.EE partecipanti alla gara e attribuzione dei relativi punteggi tecnici; del Verbale n. 6 del 2.11.2020 Apertura delle buste economiche e proposta di aggiudicazione; - di ogni altro provvedimento e/o atto/documento, cognito o incognito, presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quello impugnato in via principale o comunque lesivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Melis & C Service Soc. Coop., La Pulitutto & La Cefil 2 S.r.l. e di ATS Sardegna;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla società Melis & C Service Soc. Coop.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con deliberazione n. 9466 del 19 dicembre 2019 l'ATS - Azienda per la Tutela della Salute della Regione Sardegna ha indetto una gara per la fornitura di servizi logistici di trasporto e movimentazione di materiali vari della durata di 2 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi, da espletarsi mediante piattaforma Sardegna CAT e suddivisa in 3 lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Con determinazione dirigenziale n. 3458 del 9 luglio 2020 veniva approvata la fase amministrativa della procedura di cui sopra, con l'ammissione alla selezione di tutti gli operatori economici partecipanti alla gara.

3. Per quanto qui rileva, in riferimento ai 3 lotti, hanno preso parte alla gara, oltre alla Sarda Servizi SCRL, la Melis & Service SCARL, La Pulitutto & La Cefil 2 SRL, e il Consorzio Acotras SCARL;

4. Le operazioni di gara portavano alle seguenti aggiudicazioni:

- Lotto 1 - Area Nord (ASSL Sassari, ASSL Olbia) alla Melis & Service SCARL

- Lotto 2 - Area Centro (ASSL Nuoro, ASSL Lanusei, ASSL Oristano, ASSL Sanluri, alla La Pulitutto & La Cefil 2 SRL

- Lotto 3 - Area Sud (ASSL Carbonia, ASSL Cagliari) al Consorzio Acotras SCARL.

5. Ai sensi dell'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione veniva subordinata all'esito positivo delle verifiche sulle dichiarazioni rese dall'operatore economico.

6. Dall'esame dei documenti di gara la ricorrente accertava che nel punteggio tecnico per i Lotti 1, 2 e 3, per la certificazione OHSAS 18001 ora ISO 45001:2018 (gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori) le erano stati assegnati 0 punti in luogo dei 5 spettanti.

7. Infatti i "criteri di valutazione" validi per tutti i lotti prevedevano che *"La commissione attribuirà il punteggio in caso di possesso della certificazione (punti 0 in caso di mancato possesso della certificazione)" e, pertanto, il punteggio da assegnare non è discrezionale ma di 5 punti se il concorrente è in possesso della relativa citata certificazione al momento della gara"*.

8. Negli allegati al verbale n. 5 veniva riportato che, in relazione alla ricorrente *"Dalla documentazione prodotta non si evince il possesso della certificazione"* benché quest'ultima, per tutti i lotti, avesse dichiarato

nell'offerta tecnica il possesso della certificazione OHSAS 18001 (gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori) in conformità alle disposizioni di gara.

9. Con istanza del 18 giugno 2021 la ricorrente Sarda Servizi Società Cooperativa a r.l. chiedeva quindi il riesame e l'annullamento in autotutela della delibera impugnata del 10 giugno 2021 che, tuttavia, con provvedimento meramente confermativo del 30 giugno 2021 PG/2021/0215368, non veniva accolta.

10. Nell'assunto della ricorrente le determinazioni assunte dall'ATS sarebbero tuttavia illegittime per i seguenti motivi:

- 1) Violazione e falsa applicazione dell'art 17 offerta tecnica del disciplinare di gara, dei "criteri di valutazione", dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 - Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di motivazione e di istruttoria nonché per violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e dei principi di imparzialità, di trasparenza, di competenza, di buona fede e di correttezza della Pubblica Amministrazione, nonché ancora per violazione dei principi di legalità, di *par condicio* nelle gare pubbliche, nonché violazione del fondamentale principio del *favor participationis*, contraddittorietà e insufficiente chiarezza delle clausole del disciplinare: con riguardo alla poca chiarezza e alla contraddittorietà delle singole clausole del disciplinare in merito al possesso e all'allegazione delle certificazioni possedute, non essendo neppure stata attivata la procedura del soccorso istruttorio;
- 2) Violazione del fondamentale principio del *favor participationis*, contraddittorietà e insufficiente chiarezza delle clausole del disciplinare: in quanto le clausole della *lex specialis* di una procedura concorsuale debbono essere sempre interpretate nel senso più favorevole alla partecipazione, in omaggio all'univoca giurisprudenza sul fondamentale principio del *favor participationis*, che ha sempre affermato il principio della più ampia partecipazione possibile di offerenti ad una gara d'appalto;
- 3) Disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità ex art 97 Cost. e della *par condicio competitorum*, violazione e falsi applicazioni art 18 e 20 del disciplinare, nonché violazione dei principi di legalità, di *par condicio* nelle gare pubbliche: in quanto la certificazione per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori oggi denominata ISO 45001:2018 ben poteva essere richiesta dalla Commissione, come del resto avvenuto in favore di altro concorrente;
- 4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 83 comma 1, lettera a, d.lgs. n. 50/2016, del disciplinare art 15, soccorso istruttorio e art. 16 Parte IV – Criteri di selezione del D.Lgs 50/2016 - Eccesso di potere violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza, di competenza, di buona fede e di correttezza della Pubblica Amministrazione: in quanto La Pulitutto & La Cefil 2 srl, risultata aggiudicataria per il lotto n. 2, non aveva dato dimostrazione, alla data della presentazione dell'offerta del possesso di un requisito previsto a pena di esclusione (iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (R.E.N.)), sicché la S.A. avrebbe dovuto escluderla dalla procedura e disporre lo scorrimento della graduatoria.

11. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.

12. Con decreto presidenziale n. 203 del 15 luglio 2021 la richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cpa è stata respinta.

13. Per resistere al ricorso si è costituita l'ATS che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

14. Si sono costituite in giudizio anche La Pulitutto & La Cefil 2 srl e la Melis & C. Service Soc.

Cooperativa che, del pari, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con favore delle spese.

15. Alla camera di consiglio del 29 luglio 2021 l'esame dell'istanza cautelare è stato abbinato al merito.

16. In data 4 settembre 2021 la Melis & C. Service Soc. Cooperativa ha proposto ricorso incidentale con il quale ha contestato i punteggi attribuiti alla ricorrente principale nonché i punteggi attribuiti all'offerta tecnica della stessa ricorrente incidentale.

17. In vista dell'udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

18. Alla pubblica udienza del 17 novembre 2021 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo, ex art. 120, comma 11 bis, c.p.a., sollevata dalle parti resistenti.

2. Ai sensi della precitata disposizione, infatti, "*Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto*".

3. La norma richiamata condiziona, dunque, l'esperibilità di un ricorso cumulativo nelle gare d'appalto alla contestuale sussistenza di tre presupposti:

- a) la presentazione di offerte per più lotti;
- b) l'impugnazione di uno stesso atto;
- c) la deduzione di identici motivi di ricorso.

4. Secondo la giurisprudenza formatasi sulla disposizione ora menzionata (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sezione V, 22 ottobre 2020, n. 6385), quest'ultima esprimerebbe la riaffermazione nella materia degli appalti pubblici della regola secondo cui il ricorso cumulativo costituisce l'eccezione e, pur non essendo precluso in astratto, ha comunque carattere eccezionale e si giustifica solo se ricorre una stretta connessione oggettiva tra gli atti impugnati.

4.1. Tale connessione, viene espressamente precisato, dev'essere data dall'identità dei motivi di ricorso, per cui essi devono essere comuni a tutti i lotti di gara impugnati.

In altri termini, nelle ipotesi in cui siano impugnate le diverse aggiudicazioni di distinti lotti di una procedura selettiva originata da un unico bando, l'ammissibilità del ricorso cumulativo resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni. In questa situazione, infatti, si verifica una identità di *causa petendi* e una articolazione del *petitum* che, tuttavia, risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta (cfr. in questo senso: Consiglio di Stato, Sezione V, 13 giugno 2016 n. 2543).

5. I principi rassegnati sono in stretta dipendenza con quanto affermato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 5 del 27 aprile 2015, in cui si è avuto modo di stabilire i rigidi confini in cui può essere proposto un ricorso cumulativo, ossia che la regola generale del processo amministrativo risiede nel principio secondo cui il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i motivi siano correlati strettamente a quest'ultimo, con la sola eccezione, nel caso di più atti impugnati, che sussista una connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso, onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato.

6. Con riguardo al caso di specie il Collegio deve rilevare che, come eccepito dalle parti resistenti, non ricorre il requisito dell'identità dei motivi di ricorso dedotti con riguardo ai diversi lotti in cui era suddivisa la gara in contestazione.

7. La Sarda Servizi ha invero impugnato gli atti di gara con riguardo a tutti e 3 i lotti in cui la stessa era suddivisa, ma ciò ha fatto deducendo profili di illegittimità riguardanti, di volta in volta, l'uno o l'altro dei lotti in cui era suddivisa la gara, facendo, dunque, valere situazioni e pretese per essi non identiche.

8. In particolare la ricorrente ha contestato, con il 4° motivo, oltre a taluni vizi comuni:

Violazione e falsa applicazione dell'art. 83 comma 1, lettera a, d.lgs. n. 50/2016, del disciplinare art. 15, soccorso istruttorio e art. 16 Parte IV – Criteri di selezione del D.Lgs 50/2016 - Eccesso di potere violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza, di competenza, di buona fede e di correttezza della Pubblica Amministrazione: in quanto La Pulitutto & La Cefil 2 srl, risultata aggiudicataria per il lotto n. 2, non aveva dato dimostrazione, alla data della presentazione dell'offerta del possesso di un requisito previsto a pena di esclusione (iscrizione al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (R.E.N.), sicché la S.A. avrebbe dovuto escluderla dalla procedura e disporre lo scorrimento della graduatoria.

9. Detta censura risulta dunque riferita espressamente al solo lotto 2 aggiudicato alla società La Pulitutto & La Cefil 2 s.r.l., e non anche ai lotti 1 e 3, aggiudicati ad altri operatori.

La Pulitutto, infatti si è aggiudicata solo il lotto n° 2 e, tra l'altro, ha partecipato alla gara solo per due lotti (il 2° ed il 3°) e non già per il 1° lotto, pure oggetto di impugnazione da parte della ricorrente.

10. Lo stesso deve dirsi per il motivo n. 3, con cui la ricorrente ha censurato l'ammissione alla gara della società Melis & Service, che ha partecipato esclusivamente per il lotto n. 1.

11. Sotto questo profilo non vale in contrario quanto sostenuto della ricorrente nelle sue difese anche con ampi richiami alla giurisprudenza amministrativa che si è anche recentemente occupata del ricorso cumulativo.

12. Il chiaro tenore letterale della norma in questione, infatti, non consente di ritenere meritevole di favorevole apprezzamento la tesi secondo la quale la riferibilità di alcuni motivi di ricorso a tutti i lotti comporta che questi possano essere integrati da ulteriori motivi riferibili ad alcuni soli dei singoli lotti.

13. La descritta situazione processuale evidenzia, dunque, profili di incompatibilità con gli stretti ambiti nei quali è confinata la possibilità di proporre un ricorso cumulativo nel processo amministrativo, giacché i requisiti di ammissibilità del ricorso cumulativo vanno accertati, specificamente, con riguardo a tutte le singole censure proposte.

14. E' del resto irrilevante che, nel corso del giudizio possano venire meno i motivi di divergenza a causa del comportamento processuale delle parti.

E' stato recentemente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in un caso del tutto analogo a quello in esame, che l'avvenuta rinuncia in primo grado all'impugnazione di uno dei lotti (che nel nostro caso non vi è nemmeno formalmente stata), non può considerarsi sufficiente a sanare l'inammissibilità del ricorso ma, all'opposto, è idonea a comprovare la sussistenza del ricorso cumulativo (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 8 febbraio 2019, n. 948).

15. Ancora più di recente si è chiarito (Consiglio di Stato Sez. III, n. 3847 del 18 maggio 2021) che per ammettere il ricorso cumulativo *“occorre una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondate la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta e il simultaneus processus”* (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 luglio 2019, n. 4569).

La regola generale dell'impugnabilità, con un ricorso, di un solo provvedimento può essere infatti derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall'esigenza di concentrare in un'unica deliberazione l'apprezzamento della correttezza dell'azione amministrativa oggetto del gravame, quando questa viene censurata nella sua complessità funzionale e, soprattutto, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2020, n. 526). È perciò necessario, ai fini dell'ammissibilità del ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti, che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente, e che non residui, quindi, alcun margine di differenza nell'apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati (Consiglio di Stato Sez. III, n. 3847 del 18 maggio 2021 cit.).

Con la conseguenza che, come si è già prima ricordato, nelle ipotesi in cui siano impuginate le diverse aggiudicazioni di distinti lotti di una procedura selettiva originata da un unico bando, l'ammissibilità del ricorso cumulativo resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni. In questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che, tuttavia, risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta.

15.1. Si è quindi rilevato che il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che identiche siano altresì le censure, di talché anche nel caso di una gara unitaria suddivisa in più lotti ciò potrà ammettersi solo laddove vi sia articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 giugno 2019, n. 4096).

15.2. I principî rassegnati sono in stretta dipendenza con quanto affermato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 5 del 27 aprile 2015, in cui si è avuto modo di stabilire i rigidi confini in cui si può essere proposto un ricorso cumulativo, ossia che la regola generale del processo amministrativo risiede nel principio secondo cui il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i motivi siano correlati strettamente a quest'ultimo, con la sola eccezione di atti contestualmente impugnati e a condizione, in questo caso, che sussista una connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato.

16. In conclusione, quindi, poiché la ricorrente non ha proposto censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione

giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) ma ha contestato le differenti e successive fasi di scelta dell'impresa affidataria dei diversi lotti con censure non identiche per tutti i lotti in contestazione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per la violazione del citato art. 120, comma 11 bis, del c.p.a.

17. L'esito del giudizio rende improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla società Melis & Service SCARL.

18. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti delle controinteressate, mentre possono essere compensate nei confronti dell'ATS.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla società Melis & Service SCARL.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidandole in euro 1.500,00

(millecinquecento//00) oltre accessori in favore di La Pulitutto & La Cefil 2 S.r.l., e in euro 1.500,00

(millecinquecento//00) oltre accessori in favore di Melis & Service SCARL, compensandole nei confronti dell'ATS.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

L'ESTENSORE

Tito Aru

IL PRESIDENTE

Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO